



COMUNE DI ELMAS

Provincia di Cagliari
UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ordinanza N°55 del 10 Novembre 2003

Oggetto: Focolaio di Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue).

IL SINDACO

VISTA la trasmissione del Servizio Veterinario della A.S.L. n.8 di Cagliari che comunica il riscontro di un focolaio di Febbre Catarrale degli ovini (BLUE TONGUE) nell'azienda di cui è responsabile il Sig. Marras Antonio sita nel territorio di Elmas località "Giliacquas" con codice aziendale IT108CA003 di proprietà del Sig. Marras Antonio nato a Carbonia il 10.07.1938 e residente a Elmas – Loc. Giliacquas.

CONSIDERATO che è necessario adottare misure sanitarie atte ad evitare la diffusione della malattia.

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934 n.1265.

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R.320 del 08.02.1954 e successive modificazioni.

VISTO la legge 23 Gennaio 1968, n.34.

VISTA la Legge Regionale 08 Gennaio 1969 n.1 e relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta n.121 del 24 Ottobre 1986.

VISTO la Legge 833 del 23 Dicembre 1978.

VISTO la Legge 2 Giugno 1988, n.218.

VISTO il D.M. 20 Luglio 1989, n.298;

VISTA la Legge Regionale n.15 del 08 Luglio 1985.

VISTA la Legge Regionale 13 Novembre 1998, n.31.

VISTA la Legge 9 Marzo 1989, n.86.

VISTA la Legge 22 Febbraio 1994, n.146.

VISTO il Decreto n.502/92 e successive modificazioni.

VISTO il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n.112.

VISTO il Decreto Legislativo 01 Settembre 1998, n.333.

VISTO Decreto Legislativo 22 Maggio 1999, n.196.

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale del 17 Dicembre 1998 n.4652, recante norme sanitarie sulla movimentazione ed il benessere animale durante il trasporto.

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267.

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2001 e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento (CE) n.999/2001 del 22 Maggio 2001 e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento (CE) n.1774/2002 del 03 Ottobre 2002 e successive modificazioni.

VISTA la Decisione 2003/218/CE del 27 Marzo 2003.

VISTO il Decreto Legislativo 09 Luglio 2003, n.225.

VISTO il Decreto Assessoriale n.48/8 del 16 Settembre 2003.

Considerato che in seguito all'insorgenza della Febbre Catarrale degli Ovini il territorio comunale viene inserito nella Zona di Protezione ai sensi dell'art1 del Decreto Assessoriale n.48/8 del 16 Settembre 2003.

ORDINA

- l'azienda di cui è responsabile il Sig. Marras Antonio sita nel territorio di **Elmas località "Giliacquas" con codice aziendale IT108CA003** di proprietà del **Sig. Marras Antonio** nato a Carbonia il 10.07.1938 e residente a Elmas – Loc. Giliacquas, è sottoposto a sequestro e a vigilanza ufficiale;
- il censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti, e l'aggiornamento del censimento per tenere conto degli animali nati o morti durante il periodo di malattia.
I dati di tale censimento devono essere esibiti durante a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;
- il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione.
- l'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
- divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
- il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tali misura;
- il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolare modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di culicidi.
La frequenza del trattamento è stabilita dall'autorità competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile gli attacchi dei vettori;
- l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
- la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento delle carcasse degli animali morti nell'azienda o di quelli abbattuti, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale verranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,30.

Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

Inoltre, i contravventori alle disposizioni del regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Febbraio 1954, n.320 e del D.A.I.S: n.48/8 del 16 Settembre 2003, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1549,37 a € 9296,22.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare o far rispettare la presente Ordinanza.

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Collu



Copia della seguente ordinanza viene notificata:

Sig. Marras Antonio – Loc. Giliacquas, snc
ed inviata per conoscenza:

All'Assessorato Igiene e Sanità della Regione Sardegna – Servizio della Prevenzione - Cagliari

Al Servizio Veterinario dell'A.S.L. 8 - via Bacaredda, 47 Cagliari

Alla Stazione CC. "S. Avendrace" Selargius

Al Corpo di Polizia Municipale – Sede –

All'Albo Pretorio -